

DEONTOLOGIA E PRASSI DEL CONSULENTE
TECNICO E DEL PERITO: SPUNTI PER UN
DIBATTITO*



Caterina Paonessa

La scienza riversata nelle aule giudiziarie fa ag gallare non pochi problemi che si snodano, essenzialmente, intorno a due distinti – ma correlati – interrogativi: “chi” e “come” deve introdurre il sapere tecnico nel procedimento penale. Passa, segnatamente, per questi due poli tematici l’esigenza di delineare lo statuto deontico del professionista a cui è affidato un incarico di consulenza o di perizia.

L’operazione non è semplice, attesa la diversità dei due ruoli in questione che risente, inevitabilmente, delle dinamiche proprie del rito accusatorio: il consulente tecnico, visto dall’angolazione della parte che conferisce il mandato – accusa o difesa – mira a “dimostrare”, il perito, invece, a “dirimere” i dubbi per poter così fornire al giudice una solida base su cui fondare il proprio convincimento al di là di ogni ragionevole dubbio. Nelle situazioni anzidette, pure se in misura non equivalente, si innestano le maggiori criticità sottese ai rapporti tra sostenuto e sostenibile, tra professionista e ruolo rivestito dal soggetto che provvede alla sua nomina. Tra queste pieghe si cela, infatti, il rischio che l’incarico conferito – e dalle parti e dal giudice – si tramuti in una obbligazione di risultato, piuttosto che di mezzi. È, dunque, proprio su questo terreno che la deontologia, se intesa come insieme di regole di condotta performanti il “dover essere”, anche oltre le prescrizioni rilevanti sul piano disciplinare, gioca un ruolo cruciale, stante la sua funzione al contempo integratrice e compensatrice della correttezza e del *fair play* tra le parti, al di fuori e nel processo.

Detto ciò, alcuni input, necessariamente cursori, su cui sviluppare le riflessioni e sollecitare il dibattito.

Un primo punto controverso concerne la portata e i limiti del c.d. obbligo di verità con riferimento all’attività del professionista incaricato.

* Il testo ripropone i contenuti dell’intervento nell’ambito del Corso di perfezionamento in diritto e procedura penale, dal titolo “*Il penalista tra deontologia e prassi*”, svoltosi presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, il 15 marzo 2019.

Va da sé che la questione non si pone tanto nei confronti del soggetto istituzionalmente “neutro”, chiamato a supportare le valutazioni del giudice, ossia il perito. È chiaro che su tale incarico si riflettono le pre-condizioni della terzietà e dell'imparzialità che sono richieste all'organo giudicante, sottolineato dalla stessa rilevanza penale della perizia mendace (art. 373 c.p.), ragion per cui, necessariamente, le sue valutazioni devono poggiare su un quadro completo e aggiornato dello stato dell'arte del dibattito scientifico, che magari si arricchisce per effetto delle sollecitazioni effettuate in corso d'opera dai consulenti di parte e dalla stessa difesa. Risolto, quindi, in senso positivo, il problema dell'*an* dell'obbligo di verità del perito, rispetto a tale figura professionale diventa semmai fondamentale verificarne il *quomodo* di attuazione; il tema chiama in causa, a sua volta, il discorso sul “metodo” della perizia, su cui, tenuto conto della sua portata generale, interessante anche la consulenza tecnica, si avrà modo di tornare più avanti.

Puntando, invece, l'attenzione sul consulente tecnico della difesa c'è da misurarsi con la prassi che vede il professionista incaricato prestare giuramento davanti al giudice. Ciò porta a riflettere su come debba valutarsi l'omissione nelle consulenze tecniche di dati nell'interesse della parte assistita o, ancora, la citazione parziale di lavori scientifici a supporto della posizione sostenuta. Vi è l'obbligo di riferire anche opinioni, tesi, studi tecnico-scientifici *et similia* contrari alla difesa? Su un piano più generale: l'argomentazione sviluppata dal consulente secondo le proprie convinzioni scientifiche deve (e, in caso affermativo, fino a che punto) tenere conto delle diverse tesi scientifiche che si contendono il campo, pure se non personalmente condivise o addirittura avversate? La problematicità dell'aspetto poc'anzi evidenziato dipende, senza dubbio, dalla natura incipite della consulenza di parte che, quando proviene dall'indagato, dall'imputato o dalla persona offesa, è, al contempo, mezzo di espressione della difesa tecnica e mezzo di prova scientifica.

Una precisazione al riguardo, a scanso di equivoci: è in sé ovvio il rilievo che le carenze sul piano della documentazione possono riguardare anche gli incarichi di consulenza conferiti dalla pubblica accusa; qui, però, la prospettiva parrebbe diversa, non fosse altro perché il lavoro di indagine, che lo stesso consulente è chiamato a supportare, deve tenere conto – a differenza della difesa – anche degli elementi favorevoli all'indagato.

La perimetrazione dell'obbligo di verità e, quindi, di documentazione, solleva l'ulteriore questione della “qualificazione” necessaria ad assolvere l'incarico, a prescindere da chi provenga l'investitura dell'esperto.

Non è tanto la deliberata omissione, manipolazione o falsificazione dei dati che suscita perplessità; situazioni di questo tipo, a cui si potrebbero ricondurre anche le ipotesi di errori grossolani in rapporto alle competenze professionali dei soggetti chiamati a rendere consulenza o perizia, infatti, ben possono essere illuminate dalla lente dell'infedeltà sul piano disciplinare, ove non addirittura sul piano della falsità penalmente rilevante. Il dato più controverso concerne le ipotesi classiche dell'illecito colposo: *in primis* l'imperizia e la colpa per assunzione. Detto altrimenti: se il professionista – consulente o perito – non è all'altezza del compito affidatogli, deve rifiutare l'incarico oppure gli è consentito accettarlo con beneficio d'inventario, ossia riferendo quanto scritto nei libri? A tale riguardo c'è da considerare, ad esempio, che il consulente nominato dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari non può rifiutarsi di prestare l'attività che gli viene richiesta (art. 359 c.p.p.).

L'aspetto della "qualità" fa slittare l'indagine su un secondo profilo problematico, concernente la selezione del soggetto incaricato della consulenza; qui, in particolare, sono numerosi i nodi che vengono al pettine.

Nella sua versatilità, invero, lo stesso professionista potrebbe mettere la propria competenza ora a servizio dell'accusa, ora della parte privata, ora ancora del giudice. L'esperto potrebbe così, in ipotesi, trovarsi a dover affrontare – ovviamente in procedimenti diversi e non connessi – la medesima questione tecnico-scientifica da prospettive diverse, quella del consulente tecnico della parte (privata o pubblica) oppure quella del perito. Il *focus* punta il dito sull'aspetto certamente meno nobile dell'attività di consulenza o perizia, ossia sulla mercificazione delle valutazioni dell'esperto "eclettico", che sostiene quel che fa più comodo a chi lo incarica, a seconda dei processi. Viene da chiedersi se, pur nella diversità di ruoli e di situazioni, esiste comunque una coerenza professionale a cui attenersi e in che modo essa si atteggi. È necessario che il consulente sia in linea con la posizione assunta nel diverso procedimento? Può giungere a rivedere le considerazioni già svolte in altra sede in chiave critica, fino addirittura a smentirle o contraddirle?

Rispetto alla figura dell'esperto "polivalente", non minori criticità presenta quella dell'esperto che, nell'espletamento del proprio incarico, corre il rischio di appiattirsi sulla funzione che è chiamato a svolgere. Ciò vale, tanto nel caso della consulenza commissionata dalla parte privata quale *longa manus* dell'attività difensiva, quanto in quella data dalla pubblica accusa o dallo stesso giudice, dove il conferimento dell'incarico ad un determinato professionista parrebbe sottendere parimenti un'investitura fiduciaria.

Nel caso di nomina di un consulente, invero, il codice di rito fissa – come noto – un paletto per il pubblico ministero che, però, non è obbligato: sebbene l’art. 73 c.p.p. esprima una preferenza per la scelta di soggetti iscritti agli albi dei periti, è consentita, infatti, anche un’opzione diversa come parrebbe ricavarsi implicitamente dalla circostanza che nessuna sanzione consegua all’inosservanza della regola normativamente indicata. Non è un caso che, perfino su siti istituzionali di locali Procure della Repubblica, in riferimento alle modalità di nomina dei consulenti tecnici, si abbia cura di sottolineare che *“l’incarico di consulenza è un incarico fiduciario”*. Lo stesso può dirsi per l’incarico di perito, stante l’ampiezza delle coordinate dettate per la sua nomina dall’art. 221 c.p.p., che ne richiedono, infatti, in alternativa, la scelta *“tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina”*.

Detto ciò, molteplici sono le situazioni di commistione che, di fatto, si possono creare. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla sovrapposizione del ruolo di consulente tecnico della Procura con quello di ufficiale (particolarmente qualificato) di polizia giudiziaria e all’inconveniente della consulenza che, anziché coadiuvare, si sostituisce alle valutazioni del pubblico ministero nell’esercizio dell’azione penale.

Si tratta, a questo punto, di capire se la scelta del professionista sia o meno un’operazione neutra. Non è escluso, infatti, che l’individuazione dell’esperto sia fatta *ad hoc*, magari proprio in ragione della posizione (finanche minoritaria) che si sa sostenere nel dibattito scientifico, perché già espressa in convegni, in pubblicazioni, ecc. Una selezione così condotta, a seconda da chi viene fatta, potrebbe, di fatto, condizionare l’esito processuale.

Da qui muove un terzo profilo su cui riflettere, che investe il modo attraverso cui il professionista sostiene e difende la propria tesi. In termini ancora più *tranchant* viene da chiedersi se è deontologicamente corretto che il mandato avvenga in funzione dell’obbligo (anche tacito) di sostenere una certa tesi. È opinione condivisa che il diritto inviolabile di difesa, secondo il dettato dell’art. 24 Cost., contempli, con il limite della calunnia (art. 368 c.p.), anche il diritto dell’imputato di mentire; in sede di esame *ex art. 503 c.p.p.*, quest’ultimo, del resto, non sottostà al giuramento previsto, invece, per i testimoni e i consulenti. Ammesso che tale possibilità (di tacere ciò di cui si ha cognizione) possa investire anche lo sviluppo difensivo di quel diritto dell’imputato, un profilo meritevole di essere approfondito è quello della sua eventuale estensione anche all’attività del consulente.

Come si accennava all'inizio, il sapere esperto pone il problema del "metodo" con cui esso è veicolato nel processo. La questione diventa particolarmente delicata là dove il campo del sapere non sia certo o, comunque, condiviso, ma si ponga come problema tuttora aperto e, come tale, connotato da incertezza cognitiva. Nei contesti in cui la scienza è discorde o è ancora in uno stadio sperimentale *in progress*, è concreto il rischio che il processo possa diventare il luogo di un sapere "fluttuante", stante l'impossibilità di individuare un'impostazione definibile come largamente maggioritaria o, comunque, assumibile come punto di partenza. In questa prospettiva, la consulenza può diventare, a seconda casi, o il portato del conformismo scientifico o, all'opposto, farsi latrice di un sapere effimero e di stampo marcatamente soggettivistico. Atteso che l'esperto porta nel processo non solo le sue conoscenze, ma anche le sue personali convinzioni ne discende, a cascata, la questione della eventuale autoreferenzialità di consulenti e periti; del valore epistemologico delle tesi esposte; della plausibilità delle spiegazioni offerte al caso concreto, solo per citare alcune delle problematiche che è dato registrare nella prassi.

Sul punto, come noto, la sentenza della Suprema Corte resa nella vicenda "Cozzini" (sez. IV, n. 43786/2010, rel. Blaiotta) ha individuato nel processo i correttivi da praticarsi quando il campo di indagine è conteso da tesi tra loro in conflitto, affidando al giudice la verifica della attendibilità degli studi che sorreggono una determinata impostazione scientifica. Si tratta di capire se e come la deontologia possa fornire parimenti il suo contributo.